

# **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/370 DELLA COMMISSIONE**

**del 13 dicembre 2022**

che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini per la presentazione da parte degli Stati membri delle richieste di modifica dei piani strategici della PAC e ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC

## **Articolo 2**

Norme sulla procedura per la presentazione delle richieste di modifica del piano strategico della PAC e sulle notifiche delle modifiche di cui all'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115

1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la richiesta di modifica del piano strategico della PAC indica uno o più tipi di modifica, tra quelli indicati nell'allegato del presente regolamento e, per ciascuna proposta di modifica del piano strategico della PAC, contiene le seguenti informazioni:

(UN) le ragioni che giustificano il cambiamento;

(B) gli effetti attesi del cambiamento;

(C) l'impatto del cambiamento sugli obiettivi e sugli indicatori;

(D) l'impatto del cambiamento sul piano finanziario.

2. La richiesta di modifica del Piano PAC può contenere una o più proposte di modifica al Piano strategico PAC.

3. La richiesta di modifica del piano strategico della PAC deve essere presentata tramite il sistema di scambio elettronico di dati "SFC2021" di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 devono essere codificate dallo Stato membro nella rispettiva sezione del sistema di scambio elettronico di dati "SFC2021" per ciascuna modifica proposta separatamente.

4. Gli Stati membri possono presentare una sola richiesta di modifica del piano strategico della PAC alla volta. Uno Stato membro può presentare una nuova richiesta di modifica del piano strategico della PAC solo dopo che la precedente richiesta è stata ritirata dallo Stato membro o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione relativa alla precedente richiesta di modifica di cui all'articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115.

5. Qualora uno Stato membro ritiri una richiesta di modifica del piano strategico della PAC, è possibile presentare una nuova richiesta di modifica solo dopo che la Commissione abbia riconosciuto il ritiro della richiesta precedente tramite il sistema di scambio elettronico di dati "SFC2021".

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche relative agli interventi di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115, di cui all'articolo 119, paragrafo 9, del medesimo regolamento, tramite il sistema di scambio elettronico di dati "SFC2021". La notifica contiene:

(UN) l'oggetto delle modifiche;

(B) giustificazione che confermi che la modifica non incide sugli obiettivi di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;

(C) la data di entrata in vigore della modifica nello Stato membro.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'esito della valutazione di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 tramite il sistema di scambio elettronico di dati "SFC2021". Se lo Stato membro, a seguito della valutazione di cui a tale articolo, presenta una richiesta di modifica del proprio piano strategico della PAC, fornisce, come parte della giustificazione di tale richiesta di modifica, un riferimento alla notifica e una spiegazione in merito ai collegamenti tra l'esito della valutazione e le modifiche proposte al piano strategico della PAC.